

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

 Datore\_Lavoro\_Pubblico     Datore\_lavoro\_Privato     CSP/CSE     Dirigente     Responsabile\_Lavori  
 Committente     Preposto     RSPP     Lavoratore  
 Altro 

## Esito

 Assoluzione  
 Condanna     Pena detentiva     Pena detentiva+pecuniaria     Pena pecuniaria     Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso     Risarcimento alla costituita parte civile  
 Altri elementi 
Quantum 
 1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello 

## Classificazione evento

 Infortunio     Malattia     Non riguarda un infortunio  
 Lesioni     Morte

## Soggetto leso

 Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Ulteriori soggetti lesi   
 Altro      Salute Sicurezza 

## Fattispecie

Mentre il manovratore di una autogru collocata in un'area inadatta a consentire la completa estensione su entrambi i lati dei bracci stabilizzatori procedeva alla apertura dei bracci, preposto al cantiere, avvicinandosi imprudentemente veniva investito violentemente da uno di questi.

## Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato     Pubblico     Cantiere     Ufficio  
 Fabbrica     Altro

## Principio di diritto

La Corte regolatrice ha chiarito che in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile è titolare di una posizione di garanzia - che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica - in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti:

a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori;

b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;

c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017 - dep. 5/10/2017, Prina, Rv. 27102601).

In tale ambito ricostruttivo, che il Collegio condivide e fa proprio, la valutazione sull'inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa rientra tra gli specifici compiti che la disposizione di cui all'art. 92, d.lgs. n. 81 del 2008 assegna al coordinatore per l'esecuzione dei lavori. E la Corte di Appello ha rilevato, secondo un apprezzamento di fatto immune da aporie di ordine logico e perciò insindacabile in questa sede di legittimità:

-che la movimentazione dell'ingente quantitativo di rotoli e materiale necessario per coprire la vasta area del tetto rendeva verosimile l'impiego di una gru;

-e che, nell'esercizio della sua funzione di alta vigilanza, aveva ommesso di verificare adeguatamente il Piano Operativo di Sicurezza che era stato redatto dal datore di lavoro.

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
 annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Annula la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio.

## Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**